

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 34 DEL 30-09-20

OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI IN DEROGA, DETERMINAZIONE NUMERO RATE E
SCADENZE E APPLICAZIONE RIDUZIONI DELIBERAZIONE ARERA.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 10:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	P	ORLANDI SABINA	P
CARDELLINI MASSIMO	P	PERFETTI ANDREA	P
PERFETTI FABIO	A	ROSSI GIACOMO	P
GRANCI FEDERICO	P	MARTINELLI GIACOMO	P
PAZZAGLIA GIULIA	P	SMACCHIA FEDERICO	P
SMACCHIA MAURIZIO	P		

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig.ra BALDELLI MARIA AURELIA

Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

GRANCI FEDERICO
PAZZAGLIA GIULIA
ROSSI GIACOMO

DATO atto della presenza dell'Assessore Esterno Bricca Eucherio.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 1. "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 2. "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 3. "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

DATO ATTO che il Comune di Apecchio ha affidato all'ente gestore Marchemultiservizi sia il servizio di bollettazione che la raccolta, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;

Verificato che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativo quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n.1 Marche Nord PU;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale quali l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, che prevede: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";

CONSIDERATO altresì che alla data odierna la competente Autorità di ambito "A.A.T.O. n.1 Marche Nord PU" non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

RITENUTO OPPORTUNO, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2019;

RICHIAMATO inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
 1. la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 2. la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 3. la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 4. la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 1. la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 2. la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 3. la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 4. la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
 1. l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 2. sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che:

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL - Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

PRESO ATTO ancora che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RAMMENTATO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire:

- con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 l'Autorità di regolazione ha stabilito che "...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio...".
- con il documento num. 189/2020, con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui all'art. 107, comma 5 D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo MTR da parte della stessa autorità, seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare il PEF 2020 con il nuovo metodo MTR;

PRESO ATTO ancora che:

- con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL - Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: "...tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che non sia da preferire una perequazione orizzontale dell'onere agevolativo ma vada privilegiata la copertura con mezzi propri dell'ente, nel rispetto degli equilibri previsionali.";
- con nota del 9 giugno 2020 anche Anci Emilia Romagna ha confermato che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione 158/2020 dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

VISTA la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;

DATO ATTO che questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione 158/2020 di ARERA ritiene:

- di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, mediante una riduzione percentuale della quota variabile del 25%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria, per tutte le attività economiche rientranti nelle quattro fattispecie indicate;
- la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;
- di stabilire che per le prime tre fattispecie l'agevolazione sarà applicata automaticamente dall'Ente gestore, mentre la fattispecie n. 4 verrà applicata a domanda del contribuente, da produrre entro il 31/10/2020;

VISTO l'art. 57 bis comma 1 lett. b) D.L. 124/2019 che al comma 685 della Legge 27/12/2013 n. 147 ha apportato le seguenti modificazioni:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

TENUTO CONTO che questo Ente con delibera di C.C. n. 22 del 04/08/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-22 (Art. 151 del D. lgs. n 267/2000 e art. 10 D. lgs 118/2001) utilizzando, come entrata per TARI 2020 un montante uguale a quello previsto nell'anno 2019 ed avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 683 bis della Legge 27/12/2013 n. 147;

PRECISATO che, in seguito:

- il D.L. 17.03.2020 n. 18, conv. dalla Legge 24.04.2020 n. 27, art 107 comma 4 ha previsto che: "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020";
- il D.L. 19.05.2020 n. 34, all'art. 138 c. 1 ha previsto che "... Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

DATO ATTO che con l'art. 138 del D.L. 34/2020 tutte le norme derogatorie sono venute meno e si è ripristinata la normativa ordinaria (Art. 1 c. 169 l. 296/2006, Art. 53 c. 16 L. 388/2000) pertanto, nel caso di approvazione, modifica delle aliquote e tariffe dei tributi locali intervenute dopo l'approvazione del bilancio, non dovrebbe essere possibile procedere senza conseguentemente riapprovazione del bilancio nei termini di legge;

EVIDENZIATO che, seppur la presente delibera sia successiva all'approvazione del bilancio, sussiste presupposto legittimante in quanto emessa in osservanza della normativa vigente al momento dell'approvazione dello stesso (tempus regit actum);

VERIFICATO l'entità delle agevolazioni sopra indicate sulla base dei dati riepilogativi forniti dall'ente gestore Marchemultiservizi con riferimento alle utenze non domestiche che hanno obbligatoriamente sospeso l'attività nel periodo di emergenza COVID 19 per un ammontare di € 12.000,00 e stimato in € 3.000,00 la quota relativa alle agevolazioni che potrebbero essere applicate in relazione alle richieste presentate da parte dei titolari di attività che hanno sospeso volontariamente l'attività per almeno due mesi;

PRECISATO che, solo dopo l'emissione del ruolo TARI anno 2020, tenuto conto delle suddette agevolazioni, si avrà l'importo definitivo dell'entità delle riduzioni e verranno apportate le opportune modifiche al bilancio dell'esercizio in corso;

RITENUTO conseguentemente di dover procedere alla formazione del ruolo per TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per TARI 2019 applicando le riduzioni sopra indicate;

RITENUTO, altresì, di stabilire, che il pagamento della TARI 2020 dovrà avvenire in numero 3 rate scadenti il 16/10/2020, il 16/12/2020 e il 16/02/2021;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

PRECISATO che seppur l'art 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 preveda che "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente..", si deve ritenere che la norma faccia riferimento solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate nell'anno precedente e non anche alle riduzioni previste nei regolamenti e nella delibera tariffaria (nota di chiarimento IFEL 24 aprile 2020);

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, per la Provincia di Pesaro, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

P R O P O N E

- 1) LA PREMessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI AVVALERSI della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 27/03/2019 che si allegano alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI PRENDERE ATTO, conseguentemente, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, da redigere nel rispetto del metodo MTR in base alla delibera ARERA 443/2019, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "A.A.T.O. n.1 Marche Nord PU" e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

4) DI APPLICARE per l'anno 2020, una riduzione percentuale della quota variabile del 25%, alle 4 fattispecie indicate dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle **utenze non domestiche**, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria,

così da soddisfare gli obiettivi in materia di agevolazioni covid-19 fissati da ARERA con detta delibera senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti al beneficio;

- 5) DI STABILIRE che per le prime 3 fattispecie l'agevolazione sarà applicata automaticamente dal gestore del servizio, mentre la fattispecie n. 4 verrà applicata a domanda del contribuente, previa presentazione di idonea documentazione, comprovante la sospensione, da produrre entro il 31/10/2020 direttamente a Marchemultiservizi;
- 6) DI DARE ATTO che, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 12.000,00 per le attività sospese ricomprese ai num. 1, 2 e 3 e stimata in €. 3.000,00 per le chiusure al num. 4 sarà garantita mediante utilizzo del contributo ministeriale decreto Rilancio emergenza COVID-19 per funzioni fondamentali, dopo l'emissione del ruolo TARI 2020 dal quale risulteranno quantificate in via definitiva;
- 7) DI STABILIRE che il pagamento della Tari 2020 dovrà avvenire in numero 3 rate scadenti il 16/10/2020, il 16/12/2020 e il 16/02/2021;
- 8) DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI 2020 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino al 5%;
- 9) DI PROVVEDERE A TRASMETTERE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) DI RICHIEDERE l'immediata eseguibilità del provvedimento oggetto della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 tenuto conto della necessità di procedere alla riscossione della TARI.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile.
lì 30.09.2020

IL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILE
f.to (Sabrina Marini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Consigliere Smacchia Maurizio, su invito del Sindaco-Presidente sulla base della relativa proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Contabile e corredata dai pareri favorevoli, resi dallo stesso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile;

DATO ATTO che tale proposta, così come relazionata, in uno con i successivi interventi sono stati registrati su supporto digitale e conservati nel computer locale che effettua la registrazione, su un hard disk esterno sul NAS gestita dalla Società Halley informatica e sul canale you-tube del Comune di Apecchio (avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 55 comma 4 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Apecchio) sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio/video nonché la pubblicazione dello stesso documento audio/video nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Apecchio/Consiglio Comunale on-line/Canale you-tube del Comune di Apecchio;

DATO ATTO altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione che, a termine del sopracitato art. 55 comma 4 bis, costituisce anch'essa verbale della seduta e deve intendersi qui integralmente richiamata nei

ESPERITA la votazione in forma palese con l'assistenza degli scrutatori ed ottenuto il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 9 oltre il Sindaco; Votanti n. 7; Astenuti n. 3 (Rossi Giacomo, Martinelli Giacomo e Smacchia Federico); Voti Favorevoli n. 7

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione resa per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 tenuto conto della necessità di procedere alla riscossione della TARI.

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BALDELLI MARIA AURELIA

IL PRESIDENTE
f.to NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 06-10-20 la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Fratini Patrizia)


La presente deliberazione é divenuta esecutiva dal 17-10-20, undicesimo giorno successivo alla pubblicazione, non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza municipale, li 06-10-20

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Fratini Patrizia)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 06-10-20



IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
(Fratini Patrizia)

• **Tariffe TARI**

TARI UTENZE DOMESTICHE		
Componenti	Tariffa fissa (€/mq/anno)	Tariffa variabile (€/anno)
1	0,61853	54,23
2	0,67607	97,62
3	0,73360	111,18
4	0,79114	141,00
5	0,84149	157,27
6	0,88464	184,39

TARI UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria DPR 158/99	Tipologia attività	quota fissa (€/mq/anno)	quota variabile (€/mq/anno)	TARI (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,519350	0,875061	1,394410
2	Cinematografi e teatri	0,391641	0,658231	1,049872
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,442725	0,743414	1,186139
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,630031	1,050073	1,680104
5	Stabilimenti balneari	0,476780	0,797622	1,274402
6	Esposizioni, autosaloni	0,383127	0,630353	1,013480
7	Alberghi con ristorante	1,191951	1,804328	2,996279
8	Alberghi senza ristorante	0,868421	1,454304	2,322725
9	Case di cura e riposo	1,251548	2,098596	3,350145
10	Ospedali	0,698142	1,169329	1,867471
11	Uffici, agenzie studi Professionali	1,251548	2,098596	3,350145
12	Banche ed istituti di credito	0,732198	1,221987	1,954185
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	1,038700	1,743926	2,782626
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,226006	2,045938	3,271944
15	Negozi particolari quali filatella, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,732198	1,223536	1,955734
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,353715	2,265865	3,619580
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,953560	1,598341	2,551901
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,842879	1,409390	2,252269
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,072756	1,793487	2,866242
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,757740	1,269999	2,027739
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,749226	1,254512	2,003738
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,767028	4,635498	7,402526
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,273220	3,809998	6,083218
24	Bar, caffè, pasticceria	2,085914	3,492498	5,578412
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,634675	2,732047	4,366722
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,634675	2,725852	4,360527
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,575852	5,986034	9,561885
28	Ipermercati di generi misti	1,685759	2,818779	4,504538
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,962849	4,956095	7,918944
30	Discoteche, night club	1,098297	1,830658	2,928955